

SCHEDE DI LETTURA

**Decreto Legge
25 giugno 2008, n. 112**

**Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico,
la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica
e la perequazione tributaria**

*ELABORATO PROVVISORIO
IN ATTESA DELLA DEFINITIVA
CONVERSIONE IN LEGGE*



Schede di lettura

Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 112

Elaborato provvisorio in attesa della definitiva conversione in legge

*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria*



Indice

Scheda di lettura 1	Articolo 18	Reclutamento del personale delle società Pubbliche
Scheda di lettura 2	Articolo 19	Abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Scheda di lettura 3	Articolo 26	Taglia Enti
Scheda di lettura 4	Articolo 37	Certificazioni e prestazioni sanitarie
Scheda di lettura 5	Articolo 41	Modifiche e precisazioni alla normativa in tema di orario di lavoro
Scheda di lettura 6	Articolo 46	Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Scheda di lettura 7	Articolo 46 bis	Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Scheda di lettura 8	Articolo 47	Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Scheda di lettura 9	Articolo 49	Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Schede di lettura 10	Articolo 61	Ulteriori misure di riduzione di spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Scheda di lettura 11	Articolo 66	Turn over
Scheda di lettura 12	Articolo 67	Norme in materia di contrattazione integrativa
Scheda di lettura 13	Articolo 69	Progressione triennale – Causa di servizio
Scheda di lettura 14	Articolo 71	Assenze per malattie e permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Scheda di lettura 15	Articolo 71	Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Scheda di lettura 16	Articolo 73	Part time
Scheda di lettura 17	Articolo 74	Riduzione degli assetti organizzativi
Scheda di lettura 18	Articolo 76	Spese di personale per gli enti locali e le cciaa
Schede di lettura 19	Articolo 77	Patto di stabilità interno
Schede di lettura 20	Articolo 79	Programmazione della spesa sanitaria

Scheda di lettura 1

Art. 18 <i>Reclutamento del personale delle società pubbliche</i>	E f f e t t i
Assunzione di personale e conferimento incarichi nelle società di proprietà degli Enti Locali	<p>Le società che gestiscono servizi pubblici locali, a totale partecipazione pubblica, adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi in adeguamento ai principi di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (Co. 3 Art. 35 D. Lgs. 165/ 2001):</p> <ul style="list-style-type: none">- pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;- meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;- decentramento delle procedure di reclutamento;- commissioni composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
Assunzione di personale e conferimento incarichi nelle società a partecipazione pubblica totale o di Controllo	<p>Le Società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, emanano con provvedimenti interni criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi improntati alla trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p>

Scheda di lettura 2

Art. 19 Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro	E f f e t t i
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne.</p> <p>Con effetto dal 1 gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo :</p> <p>a) sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40anni ;</p> <p>b) sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.</p> <p>Resta invariato il regime di non cumulabilità tra la pensione diretta dei dipendenti pubblici <u>con trattamenti di attività</u>, qualora il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.</p>

Scheda di lettura 3

Art. 26 Taglia Enti	E f f e t t i
S o p p r e s s i o n i	<p><u>[Vengono soppressi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità; - tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore alle 50 unità che, alla scadenza del 31 marzo 2009 non sono stati emanati i regolamenti di riordino dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E c c e z i o n i	<p><u>Nelle eccezioni rientrano</u> quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>
Enti esclusi dalla soppressione	<ul style="list-style-type: none"> - gli ordini professionali e le loro federazioni; - le federazioni sportive; - gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT - nonché gli Enti Parco, e gli Enti di Ricerca ; <p>(Articolo 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311</p>
G e s t i o n e	<p>Le funzioni degli enti soppressi sono trasferite al <u>ministero vigilante</u> e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto.</p> <p>Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero titolare delle maggiori le competenza.</p> <p>Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa sentiti i Ministri interessati dispone la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.</p>

Scheda di lettura 4

Art 37 Certificazioni e prestazioni sanitarie.	Effetti
Certificazioni e prestazioni sanitaria	Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete , ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

Scheda di lettura 5

Art 41 Modifiche e precisazioni alla normativa in tema di orario di lavoro.	Effetti
Campo di applicazione	<p>Le modifiche si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le variazioni delle definizioni di lavoratore notturno e lavoratore mobile.</p> <p>Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, <u>non si applicano le disposizioni inerenti: riposo giornaliero e durata massima dell'orario di lavoro</u>, (artt. 4 e 7 del decreto legislativo 66/2003.</p> <p>La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche</p>
Precisioni in tema di prestazioni di lavoro, di orario e di applicazione dell'orario di lavoro	<p>Non si applicano al personale della scuola delle forze di polizia, delle forze armate, agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.;</p> <p>E' lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge un'attività per almeno tre ore di lavoro notturno.</p> <p>Nel riposo giornaliero, comunque fruito in modo consecutivo, sono fatte salve quelle attività di lavoro frazionato durante la giornata o da regimi di reperibilità.</p> <p>Nei riposi settimanali, il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 gg.</p> <p>Viene definita l'attività di lavoro a turni quella in cui ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra e non possa, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, usufruire di periodi di riposo giornaliero o settimanale.</p> <p>Viene introdotta la <u>possibilità di derogare</u> alle disposizioni di legge in tema di riposo giornaliero, durata del lavoro notturno e pause, se non disciplinate nei CCNL con le OO.SS. più rappresentative, anche attraverso i contratti collettivi territoriali o aziendali.</p>

Scheda di lettura 6

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella P.A.	Effetti
Modalità e tipo di contratto per il conferimento delle consulenze	Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
Presupposti per il conferimento degli incarichi	La prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione che ne ha l'esigenza, e deve essere coerente alle funzionalità dell'amministrazione stessa; L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; -devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Deroga la requisito della comprovata specializzazione universitaria	In caso di stipulazione di contratti d'opera per attività svolte da professionisti iscritti in ordini , albi o che operino in ambito artistico, accertata l'esperienza maturata, si può derogare dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria."
Responsabilità amministrativa dei dirigenti sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa	I dirigenti che stipulano contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati ne rispondono amministrativamente.
Enti Locali [sostituito l'articolo 3, comma 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)]	Gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale. (art 42, comma 2, decreto legislativo 18/8/2000, n.267); Gli Enti locali disciplinano (art. 89 del D.Lgs 267/2000) i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Limiti di spesa annua negli Enti locali per incarichi di collaborazione	Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo.

Scheda di lettura 7

Art. 46 bis Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali	E f f e t t i
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali	<p>Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due mesi, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.</p> <p>Le somme provenienti dai risparmi di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo del bilancio dello Stato</p> <p>La riduzione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Con successivo Decreto Ministeriale di concerto con Interno ed Economia, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Pubblici non Economici,</p>

Scheda di lettura 8

Art. 47 Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	Effetti
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	<p>Viene integrata la norma prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 con un ulteriore comma 16bis che consente la possibilità di verifica, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla corretta applicazione della disciplina sulle incompatibilità.</p> <p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica per l'esercizio dell'eventuale controllo stipula convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza.</p>
Controllo del conferimento degli incarichi retribuiti, a dipendenti pubblici, da parte degli Enti pubblici economici e soggetti privati	<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica inoltre collabora con il Ministero dell'Economia e Finanze ai fini dell'accertamento sulle violazioni relative al divieto di conferimento di incarichi retribuiti, da parte degli Enti pubblici economici e soggetti privati, a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione cui dipendono.</p>

Scheda di lettura 9

Art. 49 Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni	E f f e t t i
Sostituito l'art 36 del D. lgs. 165/2001	Le P.A. assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante procedure selettive o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento etc. (art. 35 D. Lgs 165/2001).
Forme contrattuali di lavoro flessibili	Per esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni pubbliche, le stesse possono ricorrere a forme di assunzioni di personale con forme contrattuali di lavoro flessibili disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi di lavoro subordinato nell'impresa nel rispetto delle procedure di reclutamento del personale vigenti. I contratti collettivi nazionali disciplinano la materia in tema di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro e dei rapporti formativi della somministrazione lavoro, fermo restando la competenza delle amministrazioni in ordine alle necessità. Non è possibile ricorrere alla somministrazione lavoro per l'esercizio di funzioni direttive
Trasparenza nel reclutamento del personale nei contratti di lavoro flessibile	Le amministrazioni non possono utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Lavoratori socialmente utili	Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica e al dipartimento della Ragioneria Generale le convenzioni relative all'utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili.
Limiti e violazioni delle disposizioni in tema di assunzione o impiego di lavoratori nella Pubblica Amministrazione	L'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la violazione individua responsabilità e sanzioni. Il lavoratore utilizzato in violazione delle disposizioni in tema ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Responsabilità dei Dirigenti responsabili

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate al lavoratore danneggiato nei confronti del dirigente responsabile, qualora la violazione sia dovuta per dolo o colpa grave.

Delle violazioni di cui si è reso responsabile il dirigente responsabile se ne terrà conto in sede di valutazione dell'operato (art. 5 D.Lgs. 286/99).

Scheda di lettura 10

Art. 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica	Effetti
Ulteriori misure di riduzione della spesa	<p>Si dispone la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi ad organi collegiali delle P.A., ad esclusione delle Autorità indipendenti.</p> <p>A decorrere dal 2009 si riduce dal 40% al 30%, rispetto alla spesa sostenuta nel 2004, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, anche se dipendenti pubblici. Si stabilisce il limite del 50% della spesa per convegni rispetto all'ammontare sostenuto nell'anno 2007, con l'esclusione di convegni organizzati da università ed enti di ricerca.</p> <p>Analogo limite del 30% rispetto all'ammontare sostenuto nell'anno 2007 è applicato alle spese per sponsorizzazioni</p> <p>Il tetto massimo annuale lordo del presidente e dei componenti i C.d.A. nelle società a totale partecipazione di comuni e province vengono ridotti rispettivamente dall'80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia.</p> <p><u>Le predette disposizioni non si applicano direttamente alle regioni, agli enti locali, agli enti del S.S.N. ed agli enti privatizzati.</u></p> <p>Si riduce allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'imposto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo alla progettazione da parte del personale interno (ex legge Merloni).</p> <p>Le somme provenienti dalle predette riduzioni di spesa confluiscono in un apposito fondo stabilito in 200 milioni di euro dal 2009 ed incrementato con le somme riassegnate (la norma non si applica agli enti territoriali e del SSN), e possono essere destinate alla sicurezza pubblica, inclusa l'assunzione in deroga di personale, <u>e la quota eccedente i 200 milioni può essere destinata al finanziamento della contrattazione collettiva.</u></p> <p>A decorrere dalla data di conferimento rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle ASL, delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCCS e Istituti zooprofilattici, sono rideterminati con una riduzione del 20% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.</p>

<p>Art. 61 – commi 19-21 Abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</p>	<p>E f f e t t i</p>
<p>Abolizione del ticket sull'assistenza specialistica</p>	<p>Viene abolita dal 2009 la quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale pari a 10 euro.</p> <p>A causa dell'incertezza sulla copertura economica del costo, la norma consente alle Regioni di adottare ulteriori misure di contenimento della spesa a copertura degli oneri, nonché la facoltà di applicare, in misura integrale o ridotta, il ticket sulle prestazioni, ovvero di prevedere forme alternative di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini.</p>

<p>Art. 63 – comma 7 Integrazione autorizzazione di spesa per il Fondo per le politiche sociali</p>	<p>E f f e t t i</p>
	<p>Il decreto anticipa la possibilità di spesa per il Fondo per le politiche sociali già stanziato per l'anno 2009, e non modifica l'importo complessivo in questa fase che rimane quello stanziato dalla Legge Finanziaria 2008, ritenuto comunque insufficiente dalla Conferenza delle Regioni.</p>

Scheda di lettura 11

Art. 66 Turn over	Effetti
Limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato	<p>Rideterminazione al 31 dicembre 2008 della programmazione triennale del fabbisogno di personale;</p> <p>- le amministrazioni dello Stato, le Agenzie Fiscali e gli Enti Pubblici possono assumere personale a tempo indeterminato per il 2008;</p> <p><i>(modificata la norma della finanziaria 2008 che prevedeva gli anni 2008 e 2009)</i></p> <p>- le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate per il 2009 per un contingente di personale che risponde ad una spesa del 10% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e il numero di unità non può comunque superare il 10% delle unità di personale cessato nell'anno precedente.</p>
Stabilizzazioni	<p>Per l'anno 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stabilizzare personale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente e il numero delle unità non può comunque superare il 10% delle unità di personale cessato nell'anno precedente.</p>
Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato	<p>Si prevede la possibilità di assumere per l'anno 2008, per indifferibili esigenze di servizio e dopo l'espletamento delle procedure di mobilità, attraverso l'istituzione di un fondo che stanziava 25.000.000 di euro per il 2008 e 75.000.00 di euro a decorrere dal 2009.</p>
Assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2010, 2011, 2012	<p>Per gli anni 2010 e 2011 è prevista la possibilità di assunzione per le amministrazioni dello Stato, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente ed in ogni caso per un numero di unità che non può eccedere, per ciascun anno il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.</p>

	<p>Per l'anno 2012 le amministrazioni dello Stato, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono assumere nel limite di spesa del 50% delle unità di personale cessate nell'anno precedente.</p>
<p>Ulteriori specificazioni ai criteri ed ai limiti per le assunzioni</p>	<p>Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, <u>con organico superiore alle 200 unità</u>, l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Dal 2013 le amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente. <i>(I limiti indicati per gli anni 2009, 2010, 2011 2012 si applicano anche per le assunzioni magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ecc.)</i></p> <p><u>Le disposizioni dell'art. 66 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, i cui limiti al turn over ed alla stabilizzazione dei precari sono determinati dai vincoli di spesa e dalle precedenti Leggi Finanziarie, incluso il Patto per la salute.</u></p>

Scheda di lettura 12

Art. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa	Effetti
Compenso incentivante per il personale della Amministrazione Finanziaria	<p>Le somme determinatesi nell'anno 2007, sono ridotte del 10%, ed un importo pari 20.000.000 di euro viene destinato al fondo di assistenza dei finanziari.</p>
Fondi destinati alla contrattazione integrativa della P. A.	<p><i>(Nell' attesa di definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità)</i></p> <p>Per l'anno 2009 sono disapplicate le disposizioni di legge speciali che prevedono risorse aggiuntive destinate ai fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, agenzie, incluse le Agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati dall' Art. 70 D. lgs 165/2001 , delle università.</p> <p>Dal 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, viene ridotto del 10%.</p> <p>Dal 2010 sono ridotte del 20% le risorse previste da disposizioni di leggi speciali per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, agenzie, incluse le Agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati dall' Art 70 D. lgs 165/2001 , delle università.</p>
Adempimenti e limitazioni alle procedure legate alla Contrattazione integrativa	<p>Nella procedura di stipula dei CCNL Nazionali, in caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.</p> <p>Il Presidente dell'Aran, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.</p> <p>In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione.</p> <p>Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.</p>

	<p>L'ipotesi di accordo, corredata della relazione tecnica, va trasmessa dall'Aran ai Comitati di settore entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran.</p> <p>La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci</p> <p>Il termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran.</p> <p>I contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.</p>
<p>Publicità permanente, sui siti delle amministrazioni pubbliche, della documentazione trasmessa alla Corte dei Conti in tema di contrattazione integrativa.</p>	<p>Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa alla Corte dei Conti in materia di contrattazione integrativa.</p>
<p>Potere di controllo delle Corte dei Conti</p>	<p>Obbligo delle amministrazioni pubbliche di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno informazioni sulla contrattazione integrativa alla Corte dei Conti tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>La Corte dei Conti accerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) il rispetto della consistenza delle risorse assegnate;</i> <i>2) la spesa derivante dai contratti integrativi applicati;</i> <i>3) la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità al merito ed alla valutazione dell'impegno individuale;</i> <i>4) i parametri di selettività riferiti alle progressioni economiche.</i> <p>La Corte dei Conti propone interventi correttivi in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e in sede di contrattazione collettiva nazionale.</p> <p>In caso di superamento dei vincoli, fatte salve le responsabilità previste, le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.</p>

Prescrizioni

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal presente articolo e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Scheda di lettura 13

Art 69 Progressione triennale	Effetti
Progressione economica degli stipendi dei dipendenti pubblici	Dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia etc. si svilupperà in classi e aumenti periodici triennali.
Conseguenze	Lo sviluppo in classi e aumenti triennali avrà effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione dal 1 gennaio 2009.

Art. 70 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio	Effetti
Infermità dipendente da causa di servizio	Dal 1 gennaio 2009 ai dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo. Resta acquisito il diritto all'equo indennizzo. Resta escluso dalla disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio il personale del comparto sicurezza e difesa.

Scheda di lettura 14

<p>Art. 71 - Assenze per malattie e permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Effetti</p>
<p>Assenze per malattia</p>	<p>In caso di assenza per malattia nei primi dieci giorni si ha diritto al trattamento economico fondamentale, ma si perdono tutte le indennità e qualsiasi altro trattamento accessorio o emolumento avente carattere fisso e continuativo.</p> <p>Le assenze per malattia del dipendente non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei <u>fondi per la contrattazione integrativa (produttività)</u>, ad eccezione delle assenze per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - -congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità; - le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto; - -per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare; - tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente...; <p>per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<p>Assenze per: <i>-Infortunio sul lavoro, -causa di servizio, -ricovero ospedaliero o Day H. -assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita</i></p>	<p>Per le assenze dovute a Infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital,-assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, si applicano le norme più favorevoli disposte nei contratti collettivi nazionali o da specifiche disposizioni di settore.</p>
<p>Risparmi</p>	<p>I risparmi che vengono conseguiti per effetto delle disposizioni precedenti non possono confluire nel fondo unico di amministrazione ma costituiscono economie di bilancio.</p>

<p>Assenze per malattia protratta oltre il 10 giorno e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare</p>	<p>In caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, inclusi i medici di medicina generale (ex medici di base).</p>
<p>Controlli in caso di malattia e relative fasce orarie di reperibilità</p>	<p>E' disposto il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, vanno dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 20.00.</p>
<p>Assenze per permesso retribuito</p>	<p>La contrattazione collettiva o le norme specifiche di settore, nei limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione, stabilendo obbligatoriamente una <u>quantificazione esclusivamente ad ore</u> delle tipologie di permesso retribuito.</p> <p>Nel caso di fruizione di permesso dell'intera giornata lavorativa, il riferimento orario viene computato con riferimento alla tipologia di articolazione oraria di lavoro osservato dal dipendente in quel giorno.</p>
<p><i>“Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.”</i></p>	

Scheda di lettura 15

Art. 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo	Effetti
Facoltà e modalità di richiesta di esonero dal servizio	<p>I dipendenti pubblici delle <u>amministrazioni centrali</u> (sono quindi esclusi i dipendenti delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale) possono chiedere di essere esonerati dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva (40 anni);</p> <p><u>La richiesta non e' revocabile.</u></p> <p>E' facoltà delle amministrazioni accogliere le richieste in base alle proprie esigenze funzionali dando priorità al personale interessato ai processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione, o per il quale è prevista una riduzione di organico;</p> <p>La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto.</p> <p>La disposizione esclude il personale della Scuola.</p>
Spettanze economiche durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente, cumulabilità dei redditi tra quello spettante durante l'esonero con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative	<p>Spetta al dipendente un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, <u>per competenze fisse ed accessorie</u>, al momento del collocamento nella nuova posizione;</p> <p>Spetta un trattamento temporaneo pari al 70%, di quello complessivamente goduto, <u>per competenze fisse ed accessorie</u>, al dipendente che durante il periodo di esonero svolge attività di volontariato, documentata e certificata in modo continuativo ed esclusivo presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti di età ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato, durante il periodo di esonero, se fosse rimasto in servizio;</p> <p>Il trattamento economico temporaneo spettante, durante il periodo di esonero dal servizio, e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal</p>

	<p> dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, e non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.</p>
<p>Importi a carico del Fondo unico di amministrazione</p>	<p>Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione <u>non possono essere utilizzati per nuove finalità.</u></p>
<p>Assunzioni anticipate di personale</p>	<p>Le amministrazioni in corrispondenza alle economie derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, possono procedere, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell'economia e delle finanze, <u>ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero.</u></p>
<p>Facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo</p>	<p>La facoltà di permanenza di un biennio oltre i limiti di età, legata prima alla sola richiesta del dipendente, viene limitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla facoltà di accoglimento dell'amministrazione con riferimento alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi; - alla presentazione della domanda che va fatta all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo. - sono salvaguardati i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008; <p>Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto legge.</p> <p>I trattenimenti in servizio già' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza secondo i nuovi termini stabiliti.</p>

<p>Possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente</p>	<p>Le (*)amministrazioni pubbliche possono risolvere il rapporto lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva, con un preavviso di sei mesi; - è fatto salvo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici; <i>(*) [Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300]</i></p>
<p>Personale appartenente ai comparti sicurezza e difesa</p>	<p>Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana apposito decreto, nel quale si definiscono i criteri e modalità applicative dei principi introdotti dalla nuove disposizioni al personale dei comparti sicurezza e difesa.</p>

Scheda di lettura 16

Art. 73 Part-time	Effetti
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	<p>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più in modo automatico entro i 60 giorni dalla domanda effettuata dal dipendente.</p> <p>La concessione alla trasformazione diventa una facoltà esclusiva dell'amministrazione, non esistendo più la sola possibilità di rifiuto, precedentemente prevista, legata alla condizione di "grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa", <u>ma al solo "pregiudizio"</u>.</p> <p>Non esiste più la condizione per il differimento e quindi la possibilità di differimento della trasformazione.</p>
Mobilità del personale delle amministrazioni	<p>Viene elevata dal 50 al 70% la quota dei risparmi da part time utilizzabile per la mobilità del personale le cui amministrazioni abbiano già attivato i piani di mobilità.</p> <p>Tale quota e' ora destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.</p>
Miglioramento della produttività individuale e collettiva	<p>Viene eliminata la quota <u>ulteriore</u> del 20% , dei risparmi da part time, che alimentava il fondo per la produttività.</p> <p>Aumentata quota parte rimanente dei risparmi che <u>confluisce nelle " economie di bilancio"</u>: [30% (già previsto) +(20% <u>ottenuto dalla eliminazione della quota destinata al fondo di amministrazione,</u>) = 50%].</p>

Scheda di lettura 17

Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi	Effetti
Amministrazioni di riferimento coinvolte nei riassetti organizzativi e relativi adempimenti	<p>Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici provvedono entro il 30 novembre 2008 a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.</p>
Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, principi da applicare	<p>La riduzione da effettuare è in misura:</p> <ul style="list-style-type: none">- non inferiore al 20% per gli uffici dirigenziali di livello generale di quelli esistenti;- non inferiore al 15 per cento per gli uffici di livello non generale esistenti. <p>Attraverso i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">- La concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, e il riordino delle competenze degli uffici- l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, fatte salve le specifiche esigenze organizzative derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica;- la riduzione in ogni caso del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti;- le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono in relazione ridotte;- viene fatta salva la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti;- la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

<p>Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale</p>	<p>La rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, è ridotta di una percentuale non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.</p>
<p>Modalità attuative</p>	<p>Le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.</p>
<p>Riorganizzazione e razionalizzazione delle Amministrazioni dello Stato</p>	<p>Le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione e riduzione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di Governo con la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture Uffici territoriali del Governo sulla base di principi di efficienza ed economicità con riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale non inferiore al 10% e per quelli dirigenziali di livello non generale non inferiore al 5%. [Art. 1, Co. 404 lett. a e c) L. 296/2006. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Dotazioni organiche, assunzioni</p>	<p>Le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 31 ottobre 2008.</p> <p>Vengono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>Le amministrazioni che non ottemperano alle presenti disposizioni è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p> <p>Restano escluse dall'obbligo di ridimensionare gli assetti organizzativi e le dotazioni organiche per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati da conseguire da parte di ciascuna amministrazione</p>

<p style="text-align: center;">Enti non soggetti al patto di stabilità</p>	<p>b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;</p> <p>c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».</p> <p>Rispetto a tale cornice di riferimento normativo, come già evidenziato costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro, nonché quelle relative per tutti i soggetti utilizzati a vario titolo, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipanti o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>Sempre per gli Enti sottoposti al Patto si prevede che tali Enti assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali, ovvero che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. Tale norma di dettaglio, per le Amministrazioni locali costituisce tuttavia un'indicazione di principio non ha carattere immediatamente vincolante.</p> <p>In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.</p> <p>Per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, si prevede la provvisoria sospensione del comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, ovvero la possibilità di derogare ai limiti previsti dalla Finanziaria 2007.</p> <p>La sospensione non opera nei confronti dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10, in attesa del DPCM.</p> <p>Vengono pertanto meno le possibilità di deroga, a parte l'eccezione evidenziata, e tali enti dovranno contenere le spese di personale entro il limite del 2004 e potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del turn over del precedente anno.</p> <p>Con DPCM da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto, previo accordo tra Governo, regioni e</p>
---	--

<p>Criteria modalit� e parametri da definire con DPCM</p>	<p>autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosit�, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.</p> <p>In tale sede sono altres� definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - criteri e modalit� per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilit� interno; - criteri considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio, volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente; - criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
<p>Assunzioni</p>	<p>Fino all'emanazione del decreto e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p>
<p>Modalit� di corresponsione dei gettoni di presenza</p>	<p>Subordinata la corresponsione dei gettoni di presenza alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.</p>
<p>Personale delle aziende speciali create dalle C.C.I.A.A.</p>	<p>Il personale delle aziende speciali create dalle CCIAA non pu� transitare, in caso di cessazione dell'attivit� delle aziende medesime, alle C.C.I.A.A. di riferimento se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, nei limiti e a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.</p>

Scheda di lettura 19

Art. 77 Patto di stabilità interno	Effetti
	<p>Traccia la cornice dettagliata di carattere finanziario per disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali nel triennio 2009/2011.</p> <p>Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:</p> <ul style="list-style-type: none">- il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;- il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. Al fine di scontare gli effetti sui saldi, in attesa delle nuove disposizioni, è previsto l'accantonamento sui vari capitoli del bilancio statale di importi corrispondenti al contributo alla manovra degli enti territoriali <p>La manovra ha un impatto pesante sugli enti locali.</p> <p>La modifica dei coefficienti per il calcolo del patto di stabilità per i comuni con più di 5.000 abitanti produrrà serie difficoltà di bilancio, con inevitabili tagli allo stato sociale ed ai servizi essenziali accentuando gli squilibri sociali del territorio</p>

Scheda di lettura 20

Art. 79 Programmazione della spesa sanitaria	Effetti
Programmazione della spesa sanitaria	<p>Vengono indicate le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, calcolate sulla base del tasso tendenziale di crescita dell'inflazione programmata, prevista dal DPEF 2009-2011, pari all' 1,7% per l'anno 2008 ed al 3,4% per l'anno 2009, ed introducendo la programmazione dei tagli con la riduzione degli effettivi valori di crescita pari al 1,2% per l'anno 2010 ed al 2,2% per l'anno 2011.</p> <p>Le predette previsioni di finanziamento della spesa sanitaria, rispetto all'attuale trend di crescita, risultano insufficienti per la necessaria copertura dei costi e rendono il sistema, a condizioni di spesa invariate, praticamente insostenibile.</p> <p>Infatti ai fini del contenimento dei costi la norma prevede :</p> <p>a) una riduzione degli standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;</p> <p>b) l'impegno delle regioni ad effettuare processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del S.s.n. anche attraverso :</p> <ul style="list-style-type: none">- la stabile riduzione della consistenza organica del personale in servizio ed in conseguente ridimensionamento dei fondi per la contrattazione integrativa ;-- la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento sia per la dirigenza che per il personale del comparto, con la loro complessiva riduzione numerica ;

	<ul style="list-style-type: none">- l'impegno delle regioni, in caso di squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket) da parte dei cittadini, <u>ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa</u>, anche attraverso forme automatiche di intervento in corso d'anno.
--	---